ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-947 del 19/02/2024
Oggetto	Ditta CERAMICHE CAESAR S.p.A., Via Canaletto n. 49, Fiorano Modenese (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-995 del 19/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **CERAMICHE CAESAR S.P.A.**, ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA CANALETTO, n. 49 IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO).
(RIF. INT. n. 24 / 00179660360)
MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";

richiamati altresì:
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";
- la V^ circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015";
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna "Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018";

richiamato l'"*Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia*", vigente dal 12/12/2019, sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province di Modena e Reggio Emilia, Comuni di Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano e Confindustria Ceramica, avente come oggetto l'istituzione di un sistema di valutazione e regolazione delle emissioni atmosferiche originate dalle imprese ceramiche nel distretto di Modena e Reggio Emilia, con l'obiettivo di incentivare un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali e l'intervento sugli impatti diretti e indiretti, in modo tale da ridurli e compensarli e contribuire al risanamento della qualità dell'aria e al miglioramento generale della qualità ambientale del Distretto;

richiamata la **Determinazione n. 3485 del 18/07/2019** di aggiornamento a seguito di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Ceramiche Caesar S.p.A., avente sede legale in Via Canaletto n. 49 in comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore;

richiamate la Determinazione n. 1061 del 05/03/2020, la Determinazione n. 1887 del 24/04/2020, la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022 e la Determinazione n. 4670 del 15/09/2022 di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

rilevata la presenza di errori materiali nell'AIA vigente, relativamente ai punti di emissione in atmosfera N1, N2, N3, N4, N8, N9 e N10 a servizio di gruppi elettrogeni di emergenza: infatti, l'art.272, comma 5 del D.Lgs. 152/06 Parte Quinta stabilisce che non è necessario autorizzare emissioni in atmosfera associate a "*valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza*".
Pertanto, a seguito di una più attenta lettura della norma, si ritiene opportuno cogliere l'occasione del presente atto per correggere quanto previsto dall'AIA vigente, **eliminando i valori limite di concentrazione massima di inquinanti** prescritti per i citati punti di emissione, pur mantenendo l'indicazione dei relativi camini nel Quadro emissivo di cui al punto D2.4.1 dell'Allegato I, per ragioni di chiarezza e completezza dell'assetto emissivo aziendale;

vista la documentazione inviata dalla Ditta in oggetto il 22/12/2023 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n.219204 del 27/12/2023, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto, consistenti in:

I. **sostituzione** di un **gruppo elettrogeno di emergenza** con un nuovo impianto da 250 kVa (inferiore a 1 MW);

II. richiesta della possibilità di **mantenere in funzione l'impianto di cogenerazione** (motore endotermico con potenza termica nominale di 7,373 MW) **anche in condizione di fermata degli atomizzatori** (durante le fermate produttive e/o di domenica). In queste condizioni, l'emissione della cogenerazione non viene recuperata come calore negli atomizzatori, ma è indirizzata all'emissione in atmosfera **E20**, oggi autorizzata come emissione di emergenza ma che nelle nuove condizioni potrà funzionare **24 h/giorno**.
Al fine di quantificare le ore di funzionamento, l'impianto è già dotato di un contaore digitale, con lettura possibile anche da remoto; le ore di funzionamento possono essere rendicontate fotografando il display oppure da remoto, tramite screenshot all'inizio e alla fine del periodo di fermo degli atomizzatori.
L'Azienda propone di mantenere invariati il valore di portata massima e i limiti di concentrazione massima degli inquinanti già autorizzati per E20 anche per il funzionamento nel periodo di fermata degli atomizzatori; il cogeneratore potrà quindi trovarsi in due diverse condizioni di funzionamento:
- ordinario, con produzione di energia elettrica e recupero di energia termica negli atomizzatori,
- straordinario, durante la fermata degli atomizzatori e in periodi limitati, dell'ordine di **circa 1.440 h/anno**, inferiori a quelle previste per le emergenze degli impianti nuovi.

Non si prevedono variazioni dei fattori di emissione e dei flussi di massa effettivi per gli inquinanti caratteristici dell'attività (materiale particellare, fluoro e piombo);

III. **inserimento** di n. 1 nuova **stampante digitale** sulla linea di smalteria n° 4, che passerà così da una a due applicazioni digitali. Complessivamente, nello stabilimento saranno dunque presenti n. 7 stampanti digitali, invece delle n. 6 attuali;

IV. **spostamento** del **deposito oli esausti** dall'area in prossimità della filtropressa ad una posizione circa 50 m più a nord, a ridosso della parete esterna del deposito di materie prime, vicino al portone di ingresso. Il deposito avrà le medesime caratteristiche di quello attuale (vasca di contenimento) e sarà separato dal deposito di materie prime da una parete REI.

Il gestore precisa che:

- gli interventi in progetto non modificano la capacità produttiva autorizzata;
- non ci saranno variazioni di tipologie e quantità di materie prime utilizzate, né del quantitativo di scarti e rifiuti prodotti, per cui gli indicatori "*fattore di riutilizzo di rifiuti/residui*" ed "*incidenza del materiale di riciclo sulla composizione dell'impasto*" resteranno invariati;
- non si prevedono variazioni dei consumi idrici, né dei relativi indicatori ("*consumo idrico specifico*" e "*fattore di riciclo delle acque reflue*");
- le nuove condizioni di funzionamento del cogeneratore comporteranno un incremento di circa 1.140.480 Sm^3/anno di gas metano, ma contestualmente sarà possibile produrre circa 4.829.760 kW/anno in più di energia elettrica e quindi ridurre di un corrispondente quantitativo i prelievi da rete. Complessivamente, l'indicatore "*consumo specifico totale medio di energia*" registrerà un lieve incremento, da 4,72 a **4,84 GJ/t**;
- non sono previste variazioni in merito a scarichi idrici e rumore;

dato atto che il 07/12/2023 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Arpae – Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo con prot. n. 31200 del 16/02/2024;

dato atto che gli interventi in progetto non comportano alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, la capacità produttiva massima, i consumi di materie prime ed idrici, gli scarichi idrici, la produzione di rifiuti e l'attività di recupero di rifiuti ritirati da terzi;

preso atto dell'inserimento della nuova stampante digitale sulla linea di smalteria n° 4 e non rilevando criticità a tale riguardo, in considerazione del fatto che sulla citata linea è già presente una stampante per applicazioni digitali e non cambiano i flussi emissivi da autorizzare in riferimento alle fasi di smaltatura e cottura;

preso atto della sostituzione di uno dei gruppi elettrogeni di emergenza con uno nuovo e non rilevando criticità a tale riguardo, né necessità di aggiornare l'autorizzazione, dal momento che si tratta di dispositivi di emergenza;

preso atto della richiesta dell'Azienda di poter mantenere in funzione l'impianto di cogenerazione anche in condizioni di inattività degli atomizzatori, espellendo in atmosfera i fumi di combustione mediante l'emissione **E20**, attualmente autorizzata come camino di emergenza, senza recupero dell'energia termica in essi contenuta. A tale proposito:

- si prende atto dell'incremento del fabbisogno di gas metano (pari al 5% circa del consumo totale e al 19,5% del consumo per l'alimentazione del solo cogeneratore registrati nel 2022) e si valuta positivamente il fatto che tale maggior consumo sarà in parte compensato da un minor prelievo di energia elettrica da rete (pari al 66% circa del prelievo registrato nel 2022), grazie alla maggiore quota di autoproduzione (circa 20% in più rispetto al 2022), per cui l'indicatore "*consumo specifico totale medio di energia*" registra un incremento di lieve entità, comunque tale da non compromettere il rispetto della soglia prevista dalle Linee guida nazionali di settore (6,5 GJ/t);
- si prende atto del fatto che nel nuovo assetto il cogeneratore sarà in funzione per 1.440 h/anno in più rispetto alle 1.600 h/anno ad oggi previste, per un totale di **3.040 h/anno** di funzionamento senza recupero di calore negli atomizzatori. Considerato che la documentazione presentata dal

gestore con la modifica AIA relativa all'installazione del cogeneratore in questione indicava un funzionamento annuale complessivo del cogeneratore di 6.000 h/anno, si deduce che nel nuovo assetto ora proposto il funzionamento del cogeneratore con recupero di calore negli atomizzatori sarà di circa **2.960 h/anno** (pari al 49% circa del funzionamento complessivo);

- si dà atto che il cogeneratore è dotato di un sistema di abbattimento costituito da un ***filtro catalizzatore*** (secondo quanto dichiarato dall'Azienda nella documentazione presentata con la modifica AIA relativa all'installazione del cogeneratore);
- si prende atto del fatto che non cambia la portata massima già autorizzata per E20;
- si dà atto che l'impianto di cogenerazione, corrispondente ad un motore endotermico con potenza termica nominale pari a 7,373 MW, si configura come ***medio impianto termico esistente alimentato da combustibile gassoso***, al quale dunque si applicano i valori limite di cui al punto 3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, vale a dire:
  - 130 mg/Nm^3 per "materiale particellare",
  - 500 mg/Nm^3 per "ossidi di azoto",
  - 650 mg/Nm^3 per "monossido di carbonio",

  riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del **5%**, come previsto dall'AIA vigente.
  Si ritiene quindi possibile, al momento attuale, accogliere la proposta del gestore di mantenere **invariati i limiti di concentrazione massima degli inquinanti già autorizzati** per E20.
  In queste condizioni, il passaggio da un funzionamento di emergenza al funzionamento continuo (24 h/gg) di E20 comporta:
  - un **incremento** di **5,04 kg/giorno** del carico inquinante autorizzato per "materiale particellare" (corrispondente al **4,7%**),
  - una **riduzione** di **376,8 kg/giorno** del carico inquinante autorizzato per "ossidi di azoto" (corrispondente al **45,2%**),
  - una **riduzione** di **97,44 kg/giorno** del carico inquinante autorizzato per "ossidi di zolfo" (corrispondente al **12,4%**),
  - una **riduzione** di **1.575,6 kg/giorno** del carico inquinante autorizzato per "monossido di carbonio" (corrispondente al **87,1%**),

  [valori riferiti ad un assetto caratterizzato dal funzionamento per 24 h/gg del cogeneratore e dall'inattività delle emissioni in atmosfera F3 e F7 a servizio degli atomizzatori].
  Si osserva, quindi, che nell'assetto "straordinario" proposto dall'Azienda, il flusso di massa complessivo di "materiale particellare" è superiore a quello già autorizzato, ma contestualmente si registra una significativa riduzione del flusso di massa complessivo di "ossidi di azoto".
  Considerato che gli "ossidi di azoto" sono gas precursori del particolato secondario, se si applicano alla riduzione di carico inquinante i fattori di conversione da NO_2 a "polveri calde" e da "polveri calde" a "polveri fredde" indicati nell'Allegato II all'Accordo territoriale volontario citato in premessa, si può stimare che alla riduzione di 376,8 kg/gg del flusso di massa di NO_X corrisponda una riduzione di flusso di massa di polveri fredde di circa **76,9 kg/giorno**, ampiamente sufficiente per compensare completamente l'incremento di 5,04 kg/giorno sopra riportato.
  Si valuta inoltre positivamente la consistente riduzione dei flussi di massa autorizzati per "ossidi di zolfo" e "monossido di carbonio";
- si sottolinea che il combinato disposto dall'art. 273-bis comma 5 del D.Lgs. 152/06 e dal punto 3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 prevede l'**aggiornamento**, **a decorrere dal 01/01/2025**, **dei valori limite** da fissare per l'emissione E20 come segue:
  - riduzione del limite di "materiale particellare" a **50 mg/Nm^3**,
  - riduzione del limite di "ossidi di azoto" a **190 mg/Nm^3**,
  - riduzione del limite di "monossido di carbonio" a **240 mg/Nm^3**,

- introduzione del limite di **15 mg/Nm^3** per "ossidi di zolfo", da ritenersi però automaticamente rispettato dal momento che il cogeneratore è alimentato da gas metano,

tutti riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del **15%**.

Si ritiene dunque opportuno inserire già da ora in AIA i valori limite sopra riportati, che dovranno essere rispettati a partire dal 01/01/2025.

In queste condizioni, il passaggio da un funzionamento di emergenza al funzionamento continuo (24 h/gg) di E20 comporta:

- una **riduzione** di **23,76 kg/giorno** del carico inquinante autorizzato per "materiale particellare" (corrispondente al **22,1%**),
- una **riduzione** di **488,4 kg/giorno** del carico inquinante autorizzato per "ossidi di azoto" (corrispondente al **58,6%**),
- una **riduzione** di **92,04 kg/giorno** del carico inquinante autorizzato per "ossidi di zolfo" (corrispondente al **11,7%**),
- una **riduzione** di **1.723,2 kg/giorno** del carico inquinante autorizzato per "monossido di carbonio" (corrispondente al **95,22%**),

[valori riferiti ad un assetto caratterizzato dal funzionamento per 24 h/gg del cogeneratore e dall'inattività delle emissioni in atmosfera F3 e F7 a servizio degli atomizzatori].

Si osserva quindi che, a partire dal 2025, nell'assetto "straordinario" proposto dall'Azienda si registrerà una riduzione dei flussi di massa complessivi per tutti gli inquinanti interessati rispetto all'assetto "ordinario", per cui si può concludere che l'assetto proposto non presenta criticità;

- ritenendo opportuno prescrivere espressamente che l'emissione E20 possa essere attivata **esclusivamente nel caso in cui entrambi gli atomizzatori siano fermi** e quindi siano inattive sia l'emissione F3 che l'emissione F7;
- ritenendo opportuno confermare l'obbligo di esecuzione di autocontrolli a cadenza ***semestrale*** sull'emissione E20;
- ritenendo necessario prescrivere la **registrazione di funzionamento del cogeneratore**, allo scopo di verificare il numero di ore di effettivo azionamento quando i fumi non sono convogliati agli atomizzatori; nel caso in cui l'Azienda scelga di adottare un sistema di registrazione digitale, occorre che sia garantita l'inalterabilità del dato. Inoltre, in parallelo dovranno essere conservate le registrazioni di funzionamento (di differenza di pressione Δp) degli atomizzatori;
- ritenendo opportuno prescrivere che il filtro catalizzatore a servizio del cogeneratore sia mantenuto in efficienza, provvedendo alla sua sostituzione quando necessario o comunque secondo quanto indicato nel piano di manutenzione del cogeneratore; gli interventi di manutenzione dovranno inoltre essere appositamente registrati;

ritenendo che il funzionamento per 24 h/giorno del camino di E20 non abbia ripercussioni negative sull'impatto acustico aziendale, dal momento che tale emissione risulterà attiva solo in condizioni di fermata di entrambe le emissioni in atmosfera a servizio degli atomizzatori (F3 e F7);

preso atto dello spostamento del deposito di oli esausti e valutato positivamente il fatto che il nuovo deposito sarà dotato di bacino di contenimento, così come quello attuale;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, in base alle previsioni dell'istruzione operativa Arpae I85006/ER "Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", rev.0 del 26/07/2022;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e le successive Deliberazioni del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022 e n. 100 del 23/10/2023 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/03/2024, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

l'Incaricata di Funzione determina

- di autorizzare le modifiche comunicate con la documentazione del 27/12/2023 e di aggiornare l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con **Determinazione n. 3485 del 18/07/2019 e successive modifiche** alla Ditta Ceramiche Caesar S.p.A., avente sede legale in Via Canaletto n.49 in comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

a) la descrizione dell'assetto impiantistico della fase di "Smaltatura e preparazione smalti" della sezione C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico" dell'Allegato I è **sostituita dalla seguente**:

Preparazione smalti e smaltatura

Nel sito sono presenti n. 5 mulini smalti, n. 2 tintometri (per la miscelazione e preparazione delle basi serigrafiche) e n. 5 linee di smaltatura (una delle quali funziona in alternativa ad una delle altre), comprendenti n. 6 stampanti digitali; ***a seguito della realizzazione delle modifiche comunicate a dicembre 2023, sarà installata n. 1 ulteriore stampante digitale****.*

b) la sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è **integralmente sostituita dalla seguente**:

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE F1 – cottura (forni n° 1 e 2)	PUNTO DI EMISSIONE F3		PUNTO DI EMISSIONE F4 – impianto stoccaggio 1	PUNTO DI EMISSIONE F5 – impianto stoccaggio 2
		ATM1	ATM1 + cogeneratore		
Messa a regime	a regime	a regime	§	14.000	27.000
Portata massima /Nm^3/h)	32.500	51.000	51.000	12	12
Altezza minima (m)	25	13	13	24	24
Durata (h/gg)	24	24	24	8	8
Materiale particellare (mg/Nm^3)	2,5	15	15	5 *	5 *
Silice libera cristallina (mg/Nm^3)	---	5 *	5 *	---	---
Piombo (mg/Nm^3)	0,25	---	---	---	---
Fluoro (mg/Nm^3)	2,5	---	---	---	---
S.O.V. (come C-org totale) (mg/Nm^3)	50	---	---	---	---
Aldeidi (mg/Nm^3)	20	---	---	---	---
Ossidi di Azoto (come NO_2) (mg/Nm^3)	200	350	200	---	---
Ossidi di Zolfo (come SO_2) (mg/Nm^3)	500 **	35 **	35 **	---	---
Monossido di carbonio (mg/Nm^3)	---	---	650	---	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto		Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	*trimestrale (portata, polveri, F) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (Pb, NO_X)*	*trimestrale (portata, polveri) annuale (NO_X)*	*trimestrale (portata, polveri) annuale (NO_X, CO)*	*semestrale (portata, polveri)*	*semestrale (portata, polveri)*

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3**, **D2.4.4** e **D2.4.5**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE F6 – pulizia pneumatica presse	PUNTO DI EMISSIONE F7 – ATM2 + cogeneratore	PUNTO DI EMISSIONE F8 – aspirazione presse	PUNTO DI EMISSIONE F9 – pulizia pneumatica	PUNTO DI EMISSIONE F10 – spazzolatura scelta e macchina taglio
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima /Nm^3/h)	1.500	65.000	40.000	1.600	10.000
Altezza minima (m)	8	15	10	7	10
Durata (h/gg)	8	24	24	12	24
Materiale particellare (mg/Nm^3)	8	15	8	8	8
Silice libera cristallina (mg/Nm^3)	5 *	5 *	5 *	5 *	5 *
Ossidi di Azoto (come NO_2) (mg/Nm^3)		200	---	---	---
Ossidi di Zolfo (come SO_2) (mg/Nm^3)		35 **	---	---	---
Monossido di carbonio (mg/Nm^3)		650	---	---	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	*semestrale (portata, polveri)*	*trimestrale (portata, polveri) annuale (NO_X, CO)*	*semestrale (portata, polveri)*	*semestrale (portata, polveri)*	*semestrale (portata, polveri)*

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE F11 – n.3 linee di smaltatura, carico tintometro, n. 4 cabine spruzzatura (n.2 attive in contemporanea)	PUNTO DI EMISSIONE F12 – pulizia pneumatica macinazione argilla	PUNTO DI EMISSIONE F14 – forno cottura n° 3	PUNTO DI EMISSIONE F15 – n.2 mulini in continuo, carico materie prime e smalti, rettifica rulli
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima /Nm^3/h)	35.000	2.000	25.000	50.000
Altezza minima (m)	10	12	15	13
Durata (h/gg)	24	8	24	24
Materiale particellare (mg/Nm^3)	5	8	2,5	8
Silice libera cristallina (mg/Nm^3)	---	5 *	---	5 *
Piombo (mg/Nm^3)	---	---	0,25	---
Fluoro (mg/Nm^3)	---	---	2,5	---
S.O.V. (come C-org totale) (mg/Nm^3)	---	---	50	---
Aldeidi (mg/Nm^3)	---	---	20	---
Ossidi di Azoto (come NO_2) (mg/Nm^3)	---	---	200	---
Ossidi di Zolfo (come SO_2) (mg/Nm^3)	---	---	500 **	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	*semestrale (portata, polveri)*	*semestrale (portata, polveri)*	*trimestrale (portata, polveri, F) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (Pb, NO_X)*	*semestrale (portata, polveri)*

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE F16 – pressatura	PUNTO DI EMISSIONE F18 – torri tecnologiche 5/6	PUNTO DI EMISSIONE F20 – sfiato silos materie prime	PUNTO DI EMISSIONE F21 – sfiato silos materie prime	PUNTO DI EMISSIONE F22 – sfiato silos raccolta polveri
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima /Nm^3/h)	40.000	38.000	40	40	1
Altezza minima (m)	10	12	10	10	8
Durata (h/gg)	24	24	1,5	1,5	24
Materiale particellare (mg/Nm^3)	8	7,6	30	30	30
Silice libera cristallina (mg/Nm^3)	5 *	5 *	5 *	5 *	5 *
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	*semestrale (portata, polveri)*	*semestrale (portata, polveri)*	---	---	---

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE F23 – sfiato silos calce filtri fumi	PUNTO DI EMISSIONE F26 – sfiato silos materie prime	PUNTO DI EMISSIONE F27 – sfiato silos materie prime	PUNTO DI EMISSIONE F28 – torri tecnologiche *	PUNTO DI EMISSIONE F29 – torri tecnologiche *
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima /Nm^3/h)	80	40	40	28.000	32.000
Altezza minima (m)	8	8	8	14	14
Durata (h/gg)	0,01	1,5	1,5	24	24
Materiale particellare (mg/Nm^3)	30	30	30	8	8
Silice libera cristallina (mg/Nm^3)	---	5 **	5 **	5 **	5 **
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	---	---	*semestrale (portata, polveri)*	*semestrale (portata, polveri)*

* con funzionamento massimo contemporaneo di n. 3 silos

** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE F30 – linea di smaltatura	PUNTO DI EMISSIONE F31 – taglio al plasma e saldatura	PUNTO DI EMISSIONE F32 – pulizia pneumatica	PUNTO DI EMISSIONE F37 – macchina incisione/spacco linea rettifica n°4	PUNTO DI EMISSIONE E2 – termoretraibile
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima /Nm^3/h)	37.000	3.000	1.400	3.000	400
Altezza minima (m)	12	10	14	10	8
Durata (h/gg)	24	1	12	24	18
Materiale particellare (mg/Nm^3)	8	8	10	10	---
Silice libera cristallina (mg/Nm^3)	5 *	---	5 *	5 *	---
Ossidi di Azoto (come NO_2) (mg/Nm^3)	---	5	---	---	---
Monossido di carbonio (mg/Nm^3)	---	10	---	---	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	---
Frequenza autocontrolli	*semestrale (portata, polveri)*	*annuale (portata, polveri, NO_x, CO)*	*semestrale (portata, polveri)*	*semestrale (portata, polveri)*	---

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E10 – essiccatoio verticale	PUNTO DI EMISSIONE E11 – raffreddamento forno 3	PUNTO DI EMISSIONE E14 – essiccatoio verticale	PUNTO DI EMISSIONE E15 – essiccatoio verticale	PUNTO DI EMISSIONE E16 – raffreddamento n°1 forno 1	PUNTO DI EMISSIONE E17 – raffreddamento finale 1 forno 2
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima /Nm^3/h)	7.000	22.000	13.000	13.000	24.000 *	24.000 **
Altezza minima (m)	10	10	10	20	12,5	12,5
Durata (h/gg)	24	emergenza	24	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---	---

* in condizioni di "massimo rendimento" con recupero dei fumi caldi negli essiccatoi, la portata può arrivare ad azzerarsi.

** in condizioni di massimo rendimento con recupero dei fumi caldi nell'ATM1, il limite di portata è **ridotto a 12.000 Nm^3/h**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E18 – essiccatoio verticale	PUNTO DI EMISSIONE E19 – essiccatoio verticale	PUNTO DI EMISSIONE E20 – cogeneratore	PUNTO DI EMISSIONE E21 – raffreddamento n°2 forno 1	PUNTO DI EMISSIONE E23 – raffreddamento forno 3
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima /Nm^3/h)	13.000	5.000	15.000	35.000	15.000 *
Altezza minima (m)	10	10	15	12,5	10
Durata (h/gg)	24	24	24 **	24	24
Materiale particellare (mg/Nm^3)	---	---	130 *** (**50**) **** §	---	---
Ossidi di Azoto (come NO_2) (mg/Nm^3)	---	---	500 *** (**190**) **** §	---	---
Monossido di carbonio (mg/Nm^3)	---	---	650 *** (**240**) **** §	---	---
Ossidi di Zolfo (come SO_2) (mg/Nm^3)	---	---	(**15**) **** § #	---	---
Impianto di depurazione	---	---	Catalizzatore	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	*semestrale (portata, polveri, NO_x, CO)*	---	---

* in condizioni di massimo recupero dei fumi caldi nell'atomizzatore ATM1, il limite di portata è **ridotto a 10.000 Nm^3/h**.

** funzionamento indicativo per 1.140 h/anno, **consentito esclusivamente in caso di inattività sia dell'emissione F3** (a servizio del ATM1), **sia dell'emissione F7** (a servizio del ATM2).

*** valore riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al **5%**.

**** valore riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al **15%**.

§ ai sensi dell'art. 273-bis, comma 5 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e del punto 3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, a decorrere dal 01/01/2025 dovrà essere rispettato il nuovo valore limite indicato.

\# limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E24 – raffreddamento finale 2 forno 2	PUNTO DI EMISSIONE E25 – forno termoretraibile	PUNTO DI EMISSIONE N1 – gruppo elettrogeno 1	PUNTO DI EMISSIONE N2 – gruppo elettrogeno 2	PUNTO DI EMISSIONE N3 – gruppo elettrogeno 3	PUNTO DI EMISSIONE N4 – gruppo elettrogeno 4
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima /Nm³/h)	35.000 *	tiraggio naturale	---	---	---	---
Altezza minima (m)	12,5	8,5	3	2	7	7
Durata (h/gg)	24	24	emergenza	emergenza	emergenza	emergenza
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---	---

* in condizioni di massimo recupero dei fumi caldi nell'atomizzatore ATM1, il limite di portata è **ridotto a 16.000 Nm³/h**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE N5 – emergenza forno n° 1	PUNTO DI EMISSIONE N6 – emergenza forno n° 2	PUNTO DI EMISSIONE N7 – emergenza forno n° 3	PUNTO DI EMISSIONE N8 – gruppo elettrogeno 5	PUNTO DI EMISSIONE N9 – gruppo elettrogeno 6	PUNTO DI EMISSIONE N10 – gruppo elettrogeno 7
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima /Nm³/h)	16.250	16.250	25.000	---	---	---
Altezza minima (m)	10	10	10	2	7	2
Durata (h/gg)	emergenza	emergenza	emergenza	emergenza	emergenza	emergenza
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---	---

REPORT QUOTE IN USO E QUOTE PATRIMONIO ACCANTONATE

INQUINANTE	QUOTE IN USO		QUOTE PATRIMONIO			
	data	n° quote	data formazione	n° quote	Modalità formazione	Scadenza
Materiale particellare (emissioni "fredde")	27/12/2023	107,565 (112,605 *) (83,805 **)	30/04/2013	**11,88**	Accantonamento a seguito di innovazione e miglioramento (art. 5, lett. b Protocollo Ceramico del 2009)	illimitata
			17/01/2020	**2,9088**	Accantonamento a seguito di interventi di miglioramento per riduzione emissioni (art. 6)	illimitata
			09/08/2022	**0,0208**	Accantonamento a seguito di trasformazione di Quote in uso in Quote patrimonio (art. 5, lettera a)	illimitata
Materiale particellare (emissioni "calde")		3,450	---	**---**	---	**---**
Ossidi di Azoto		832,815 (456,015 *) (344,415 **)	17/01/2020	**1,838**	Accantonamento a seguito di interventi di miglioramento per riduzione emissioni (art. 6)	illimitata

* n° quote riferito al caso in cui il cogeneratore sia in funzione in condizioni di fermata degli atomizzatori, con riferimento ai valori limite validi fino al 31/12/2024.

** n° quote riferito al caso in cui il cogeneratore sia in funzione in condizioni di fermata degli atomizzatori, con riferimento ai valori limite validi a decorrere dal 01/01/2025.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:
   - Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259) **Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente** (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.
Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.
Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).
È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente (Arpae SAC).
In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quanto meno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	**n° punti prelievo**	**Lato minore (metri)**	**n° punti prelievo**	
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3	

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "…*Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...*La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione*", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura**.
Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.
Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

  I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

  I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

  La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

  Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

  I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

  Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

  • per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
  • per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

  Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

  Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

  I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni (vedi tabella emissioni punto 1), conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono indicati nella tabella seguente:

Parametro/inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	• UNI EN ISO 16911-1: 2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); • UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O_2)	• UNI EN 14789:2017 (*); • ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H_2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	• UNI EN 13284-1:2017 (*) • UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) • ISO 9096:2017 (per concentrazioni >20 mg/m^3)
Silice libera cristallina (SiO_2)	UNI 11768:2020
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B ecc.)	• UNI EN 14385:2004 (*) • ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 • US EPA Method 29
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Aldeidi	• CARB 430:1991; • Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; • US EPA-TO11 A (**); • NIOSH 2016 (**); • Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Ossidi di Azoto (NO_X) espressi come NO_2	• UNI EN 14792:2017 (*) • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) • ISO 10849 (metodo di misura automatico) • analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO_X) espressi come SO_2	• UNI EN 14791:2017 (*) • uni cen/ts 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 ALL.1)
Monossido di Carbonio (CO)	• UNI EN 15058:2017 (*) • ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche ecc.)
Concentrazione di odore	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e, successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, in particolare:
   - relativamente all'emissione **F3** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime del collegamento del cogeneratore all'atomizzatore ATM1 (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda).

   Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.
5. Qualora non fosse possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevasse che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.
   Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
   - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
   - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale.
   Per gli **impianti funzionanti a ciclo continuo** (forni e atomizzatori), i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo; i dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione devono essere mantenuti a disposizione dell'Autorità di controllo.
   Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia le registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad es. annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie, oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).
   È concessa **esenzione dall'obbligo di installazione dei misuratori di pressione differenziale** per le emissioni **F20**, **F21**, **F22**, **F23**, **F24**, **F26** e **F27** (corrispondenti a sfiati di silos con tiraggio naturale, provvisti di filtro a tessuto) alle seguenti condizioni:
   a) l'**accesso ai punti di emissione e alle strutture filtranti** deve essere **garantito in sicurezza all'Ente di controllo**, anche in assenza di strutture fisse;
   b) i **limiti di emissione** fissati nel presente provvedimento hanno **valore fiscale** e giudizi in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza di Arpae;
   c) con **periodicità almeno semestrale** la Ditta deve eseguire **ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza di ciascun filtro** non soggetto ad obbligo di autocontrollo; i risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere annotati e sottoscritti da società esterna su apposito registro mantenuto in Azienda.
9. Il **filtro catalizzatore** a servizio dell'impianto di cogenerazione deve essere mantenuto in efficienza, provvedendo alla sua sostituzione quando necessario o comunque secondo quanto previsto nel piano di manutenzione del cogeneratore; gli interventi di manutenzione devono inoltre essere annotati su apposito registro.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

10. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
    - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
    - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
    - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in

tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

11. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:
    - il tipo di azione intrapresa;
    - l'attività collegata;
    - il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

    A questo proposito, si precisa che:

    a) per tutte le emissioni fredde, è **escluso l'obbligo di comunicazione**, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro **entro il termine di una settimana**;

    b) in caso di anomalie di impianti associati ad emissioni calde di durata superiore a 1 ora, è **escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi**:
        I. si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;
        II. il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);
        III. date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

    Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

12. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n° 6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte e tenuti a disposizione in Azienda, unitamente ai certificati analitici, per almeno cinque anni. I dati di cui al Modulo n° 6 devono essere inviati annualmente all'Autorità Competente, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report previsto al paragrafo D2.2 punto 1.

13. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni; la data di fermata deve inoltre essere annotata su apposito registro.
    Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.
    Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:
    a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
    b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
    c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

14. I sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinamento possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura.
15. I forni devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del funzionamento degli stessi. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.
    In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da parte dell'Azienda e che sono **prontamente disponibili in caso di richiesta** da parte di Arpae di Modena. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una **procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni** (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:
    - **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo spegnimento del forno (totale o riduzione di temperatura fino allo stato di "brandeggio"), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;
    - **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno**.

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno cinque anni.

16. Il gestore è tenuto a **registrare il funzionamento del cogeneratore**, in modo tale da verificare il numero di ore di effettivo azionamento in condizioni di mancato invio dei fumi di combustione agli atomizzatori; contestualmente, devono essere conservate le registrazioni di funzionamento (differenza di pressione Δp) degli atomizzatori.
    Si precisa che, nel caso in cui l'Azienda scegliesse di adottare a servizio del cogeneratore un sistema di registrazione digitale, occorre che sia garantita l'inalterabilità del dato a posteriori.
17. Il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto; inoltre, i portoni e i varchi di accesso al magazzino terre normalmente devono essere tenuti chiusi ed essere azionati solo al bisogno nel corso delle consuete attività produttive.
18. L'Azienda è tenuta ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la medesima validità della Determinazione n. 3485 del 18/07/2019 e successive modifiche;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 3485 del 18/07/2019 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Ceramiche Caesar S.p.A. e al Comune di Fiorano Modenese tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

L'INCARICATA DI FUNZIONE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott. Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ……..……. Firma ……..……..

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.